

La valutazione degli apprendimenti

Avvio di riflessione sulla valutazione degli alunni con i docenti del Liceo "Pavoni"



Parte Prima

*La valutazione,
alcune premesse!*

E' necessario fissare qualche concetto di fondo sulla valutazione degli apprendimenti ...

- Il concetto di “valutazione degli alunni” ha subito negli anni trasformazioni di significato, in relazione al contesto in cui è usato
 - Sono stati scritti “trattati” sul significato di valutazione ... che hanno fatto breccia soprattutto sui docenti del Primo ciclo.
 - I legislatori più avveduti ne hanno fatto tesoro nel fissare le norme
 - La valutazione nella scuola del 1° ciclo di istruzione ha connotazioni diverse rispetto alla scuola del 2° ciclo ...
 - Nei fatti sono chiamati a valutare docenti che non sempre hanno effettuato un adeguato percorso di studio o di riflessione sul significato di valutazione ... (può avere valore oggettivo il sufficiente, il buono, il distinto ... oppure il 5, il 6, il 7 ... ?)
 - La valutazione degli apprendimenti non ha nulla di meccanico e poco di oggettivo NON è certificazione di competenze!

La valutazione

- La valutazione può essere vista sotto tre punti di vista:
 - Pedagogico
 - Amministrativo
 - Docimologico
 - La **docimologia** è un ramo della pedagogia che si occupa dello studio dei sistemi di valutazione e delle prove di verifica; rappresenta uno snodo fondamentale, in quanto il voto non viene più inteso in ambito strettamente numerico
(*it.wikipedia.org/wiki/Docimologia*)

La valutazione: il profilo pedagogico

- Le scienze dell'educazione concepiscono la valutazione oggi come un'operazione diagnostica; per ogni alunno occorre prendere in considerazione:
 - Aspetti misurabili del suo apprendimento (competenze, conoscenze, ...)
 - Il suo stile cognitivo, cioè il modo con cui apprende [lo si fa per “consuetudine” con gli alunni disabili, ma talvolta anche con approssimazione!]
 - Le dinamiche emotive, affettive e relazionali che entrano in gioco
- Dunque:
 - Certificazione di apprendimento sì! Ma anche regolazione dell'azione didattica, rilevazione di informazioni sul processo di apprendimento (= “governo” del processo di insegnamento-apprendimento in una situazione collettiva) ...
 - Insegnanti capaci di leggere gli esiti prodotti dagli interventi didattici precedenti per calibrare quelli successivi
 - Rapporto stretto tra **programmazione e valutazione**, [particolarmente nell'ambito di una scuola che si caratterizza per essere obbligatoria per il conseguimento dei diritti fondamentali di cittadinanza, ma non esclusivamente!]

La valutazione: il profilo amministrativo

- Nel nostro Paese: valore legale del titolo di studio, che consente di accedere a determinati diritti
- Il titolo di studio deve essere certificato da un **documento**, dunque la valutazione ha anche un valore amministrativo
 - Nell'ordinamento giuridico italiano il titolo di studio, a cui viene attribuito valore legale, è un certificato rilasciato da un'autorità scolastica nell'esercizio di una funzione pubblica
 - L'autorità deve essere un'amministrazione pubblica a ciò incaricata dalla legge, oppure un istituto privato *legalmente riconosciuto (= paritario)* dal Ministero competente
 - Il titolo di studio deve riferirsi ad un corso conforme a schemi nazionali definiti da leggi e regolamenti ministeriali (o anche leggi regionali per i settori formativi di loro competenza).
 - A questi titoli, e solo ad essi, viene accordata una specifica protezione legale.

La valutazione: il profilo docimologico

Docimologia: studia i problemi legati alla valutazione e ne individua tre fasi

1. La verifica
2. La misurazione
3. La valutazione

Il profilo docimologico

1. La verifica

- E' un **insieme di prove** (osservazioni sistematiche, interrogazioni, prove scritte, questionari a risposta aperta o chiusa, ecc.)
- Per essere corretta richiede una **pluralità di prove** diversificate, per evitare errori impliciti (qualche esempio):
 - Le osservazioni sistematiche sono legate alla soggettività dell'osservatore
 - Durante le interrogazioni la capacità o non capacità di espressione verbale può nascondere l'effettiva preparazione dell'alunno e l'atteggiamento del docente può condizionare le risposte dell'alunno
 - Le prove scritte a risposta chiusa, soprattutto i questionari che offrono la possibilità di scelta tra più risposte, sono soggette alla legge della casualità

Il profilo docimologico

2. La misurazione

- E' **l'elaborazione quantitativa** delle prove di verifica
- Una prova di verifica è considerata **valida** quando, una volta misurata, rispecchia un andamento definito come “Campana di Gauss”, cioè all'incirca dà i seguenti risultati:
 - 20-25% eccellenti
 - 50-60% medi
 - 20-25% non sufficienti
- Se i risultati ottenuti si discostano di molto da quelli statisticamente previsti, la prova somministrata è troppo facile o troppo difficile
- Le possibili obiezioni di chi è estraneo a queste nozioni ... (e tende a confondere misurazione con valutazione)

Il profilo docimologico

3. La valutazione vera e propria

- E' **interpretazione dei dati** * ottenuti con la misurazione
- **Processo abbastanza complesso** che deve tener conto di almeno tre parametri di riferimento essenziali per risultare corretto
 - Obiettivi previsti dalle disposizioni legislative
 - Obiettivi adattati al contesto classe
 - Obiettivi previsti specificatamente per la storia personale dell'alunno
- Peso diverso dei parametri nella scuola primaria, nella scuola secondaria di 1° grado e nella scuola secondaria di 2° grado
- * N.B. L'**interpretazione dei dati** può essere soggetta a molti errori, i più comuni sono tre ...

Il profilo docimologico

3. La valutazione vera e propria

- Gli errori più comuni sono tre:
 - Lo **stereotipo**, cioè valutare secondo l'abitudine e non accorgersi dei cambiamenti in positivo o negativo (es. generalmente non riesce in inglese, non è "portato" ... non mi accorgo che ha migliorato la comprensione del testo)
 - L'**effetto alone**, cioè trasferire in determinati ambiti disciplinari le valutazioni positive o negative (es. male in matematica, male anche in filosofia ...)
 - L'**effetto Pigmalione**, cioè i circoli viziosi (o virtuosi) che si instaurano incoraggiando o scoraggiando un alunno con il proprio atteggiamento
 - [se l'insegnante crede che un alunno sia meno dotato lo tratterà, anche inconsciamente, in modo diverso dagli altri; l'alunno interiorizzerà il giudizio e si comporterà di conseguenza; l'alunno tenderà a divenire nel tempo proprio come l'insegnante lo aveva immaginato]

I tempi della valutazione

- La valutazione degli apprendimenti si articola in tre momenti
 - Iniziale, nella prima fase dell'anno scolastico, ha funzione diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza (conoscenze e abilità) ...
 - In itinere, o formativa, si colloca nel corso degli interventi didattici, accompagna costantemente il processo didattico nel suo svolgersi
 - N.B. Questo tipo di valutazione ha più peso nelle scuole del 1° ciclo rispetto alla scuola superiore!
 - Finale (detta anche sommativa o complessiva) al termine di un processo didattico: redige un bilancio complessivo dell'apprendimento, sia a livello di singolo alunno, sia a livello dell'intero gruppo classe (occasione per stimare la validità del percorso programmato ed effettivamente realizzato)

Le valutazioni periodiche ed annuali

- Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni individuano le modalità ed i criteri di valutazione nel rispetto della normativa nazionale (art. 4, DPR 275/99)
- Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione, la cura della documentazione didattica, la scelta dei relativi strumenti, secondo i criteri deliberati dai competenti organi collegiali
- La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume una **preminente funzione formativa**, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. (cfr. Indicazioni per il curricolo)

La valutazione in rapporto alla programmazione

- Logicità e coerenza nei vari passaggi, sotto il profilo tecnico-didattico e della legittimità:
 - Definizione degli obiettivi di apprendimento
 - Definizione dei criteri di valutazione
 - Individuazione delle modalità di verifica
 - Documentazione delle attività svolte
 - Registrazione degli esiti delle osservazioni e delle verifiche
 - Sintesi valutative da riportare nel documento di valutazione

DPR n. 122 del 22 giugno 2009

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e ulteriori modalità applicative in materia

(così come previsto dagli articoli 2 e 3 del d.lgs n.137/2008, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2008, n. 137)

***Parte
SECONDA***

Art 1. Oggetto del regolamento – finalità e caratteri della valutazione

- Coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni
- Considerazione dei disturbi specifici di apprendimento e disabilità degli alunni
- Valutazione:
 - Espressione dell'autonomia professionale dei docenti
 - E dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche
 - Diritto di ogni alunno: valutazione trasparente e tempestiva
 - Riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni

Art 1. Finalità e caratteri della valutazione

- La valutazione concorre,
 - Con la sua finalità anche formativa,
 - Attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno,
 - Ai processi di autovalutazione degli alunni
 - Al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo
 - Anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente (strategia di Lisbona, 23 e 24 marzo 2000)

Art 1. ... caratteri della valutazione

- Verifiche intermedie e valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico: coerenti con gli obiettivi previsti dal POF
- Il collegio docenti definisce modalità e criteri per assicurare equità e trasparenza della valutazione
- Al termine della scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione e del 2° ciclo di istruzione, la scuola certifica:
 - i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di:
 - sostenere i processi di apprendimento
 - favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi
 - consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro

... Ancora sui principi e finalità della valutazione

- Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie un'informazione tempestiva circa:
 - il processo di apprendimento
 - la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti dell'anno scolastico
 - avvalendosi anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie
- I minori con cittadinanza non italiana, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani

Art 2. Valutazione degli alunni nel 1° ciclo di istruzione

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata:

- Nella scuola primaria: dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari di classe
- Nella scuola sec 1° gr: dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza

I voti numerici nella valutazione periodica e finale (art 2)

- Sono riportati anche in lettere [(sic!) e perché non solo in lettere? ndr] nei documenti di valutazione degli alunni adottati dalle istituzioni scolastiche
- Nella scuola sec di 1° gr la valutazione con voto numerico riguarda anche l'insegnamento di strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento (art. 11 c. 9, legge 124/1999)
- La valutazione dell'irc è espressa senza attribuzione di voto numerico per diversa disciplina normativa (cfr. art 309 testo unico n. 297/1994 che recepisce intesa tra Repubblica e Santa Sede: punto 5 Protocollo addizionale alla legge n. 121/1985)

I docenti di sostegno e docenti di attività non curricolare (art 2)

- Sono contitolari della classe
- Partecipano alla valutazione di tutti gli alunni
- Se l'alunno con disabilità è affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con voto unico
- Il personale esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola per attività ed insegnamenti di ampliamento dell'offerta formativa, i docenti di materia alternativa all'irc [non fanno parte del c.d.c.] forniscono preventivamente ai docenti di classe elementi conoscitivi sull'interesse e sul profitto di ciascun alunno (coinvolto nell'attività)
 - N.B. Dopo la “confusione” di Moratti su questo settore si torna alla normativa precedente!

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di 1° grado

- In sede di scrutinio conclusivo, presieduta dal dirigente o da suo delegato, è deliberata con votazione ...
- L'ammissione deliberata in presenza di carenze, relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, è accompagnata da specifica nota nel documento individuale da trasmettere alla famiglia
- Ai fini della validità dell'a.s. e per la valutazione degli alunni rimane confermata la frequenza richiesta dall'art 11 c. 1 d. lgs. 59/2004 e successive modificazioni
 - Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio docenti
 - L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo

La valutazione del comportamento è espressa ...

Sul documento di valutazione:

- Nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio
- Nella scuola sec di 1° gr con voto numerico espresso in decimi, espresso collegialmente
 - Il voto numerico è illustrato con specifica nota

Art 3. Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo dell'istruzione

- E' disposta nei confronti dell'alunno:
 - Previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico
 - Con votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e con l'attribuzione di un voto di comportamento non inferiore a 6/10
 - Il voto di idoneità (di cui all'art. 11, comma 4 bis, Decr. Lg.vo 59/2004) è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico dell'allievo nella scuola secondaria di primo grado

Che cosa dice l'art. 11, comma 4 bis D. Leg.vo 59/2004 ?

- 4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.
- 4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

Alla valutazione conclusiva concorrono ...

- Esito prova scritta nazionale (Invalsi)
- Esiti prove scritte ed orali
- Il giudizio di idoneità: percorso scolastico compiuto nella scuola secondaria di primo grado

Il voto finale

- E' costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti:
 - Nelle singole prove e
 - Nel giudizio di idoneità
- La media è arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5
- Ai candidati con punteggio di 10/10 può essere assegnata la lode dalla commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità
- Esiti finali resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola

Art 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di 2° grado

- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza
- I docenti di sostegno sono contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni
- Se l'alunno con disabilità è affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con voto unico
- Il personale esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola per attività ed insegnamenti di ampliamento dell'offerta formativa, i docenti di materia alternativa all'irc [non fanno parte del c.d.c.] forniscono preventivamente ai docenti di classe elementi conoscitivi sull'interesse e sul profitto di ciascun alunno (coinvolto nell'attività)
- La valutazione del comportamento, espressa in decimi, concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio
- La valutazione dell'irc resta disciplinata dall'art 309 testo unico n. 297/1994

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro

- Sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati (art 4 c. 2 d. lgs. 77/2005)
- La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro avvengono secondo le disposizioni di cui all'art 6 d. lgs. 77/2005

Scrutinio finale

- Per l'ammissione alla classe successiva occorrono:
 - Voto di comportamento non inferiore a 6/10
 - Votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
- Il c.d.c. sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare un giudizio di non promozione
- Il c.d.c. in sede di integrazione dello scrutinio finale:
 - A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, entro la fine dell'a.s. e comunque non oltre l'inizio delle lezioni del successivo
 - Procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio finale
 - In caso di esito positivo, l'alunno è ammesso alla frequenza della classe successiva, con attribuzione del credito scolastico

Art 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione

- L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto da:
 - Regolamento 139/2007 nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui:
 - D. lgs. 76/2005 - Art. 4. “Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione” -
 - Comma1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento e' rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e' rilasciata d'ufficio.
 - D. lgs. 226/2005 [Legge Moratti sulla riforma del 2° ciclo di istruzione, ora superata dalle riforma Gelmini]
 - [N.B. Attenzione a non confondere “obbligo di istruzione” con “obbligo scolastico”]

Art 6. Ammissione all'esame conclusivo del 2° ciclo dell'istruzione

- Nello scrutinio finale sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che conseguono:
 - una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina, valutata con l'attribuzione di un unico voto
 - un voto di comportamento non inferiore a 6/10
- A domanda, sono ammessi direttamente all'esame di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che:
 - Hanno riportato non meno di 8/10 in ciascuna disciplina e nel comportamento nello scrutinio finale della penultima classe
 - Hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di 2° gr ed hanno riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e non inferiore a 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti
 - Le votazioni non si riferiscono all'irc.
- Esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola

Art 7 - Valutazione del comportamento nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado

- Si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza:
 - nell'adempimento dei propri doveri,
 - nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti,
 - nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare
 - Dette regole si ispirano ai principi di cui al D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni

La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6/10 in sede di scrutinio, condizioni

- Precedente sanzione disciplinare irrogata all'alunno ai sensi i sensi dell'art 4 c. 1 DPR 249/1998 (sospensione dalle lezioni)
- La valutazione con voto inferiore a 6/10 deve essere motivata e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio
- Ciascuna istituzione scolastica può assumere autonome iniziative per:
 - la promozione e la valorizzazione di comportamenti positivi
 - la prevenzione di atteggiamenti negativi
 - Il coinvolgimento attivo dei genitori degli alunni tenuto conto del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità
- In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestano la propria opinione come previsto dall'art 21 della Costituzione

Art 8 – Certificazione delle competenze

[ovvero di tutto e di più]

- Nel 1° ciclo di Istruzione **le competenze** acquisite sono descritte e certificate:
 - Al termine della scuola primaria. [non si chiede valutazione]
 - Nella scuola sec di 1° gr sono accompagnate anche da valutazione in decimi
- Nel 2° ciclo di Istruzione:
 - Per conoscenze, abilità e competenze, parametro di riferimento art 4 decreto MIUR n. 139/2007
 - Certificazione finale ed intermedia per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale: definita dall'art 20 d. lgs. 226/2005
 - Legge 425/1997, art 6 per la certificazione relativa agli esami di Stato
 - Ruolo dell'INVALSI: contribuisce a determinare la certificazione delle competenze per i diversi gradi e ordini di scuole
- **Con decreto MIUR sono [leggi: saranno] adottati i modelli di certificazione**

Certificazione delle competenze

**Argomento
affrontato
specificatamente
nell'incontro del 6
maggio 2011**

Art 9 – Valutazione degli alunni con disabilità

- La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento e alle discipline sulla base del pei ed è espressa con voto in decimi (cfr art 314 315 D. lgs 297/94)
- Per l'esame conclusivo del 1° ciclo: prove differenziate, comprensive della prova nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso in rapporto alle potenzialità ed ai livelli iniziali
 - Le prove sono adattate – ove necessario – in relazione al pei
 - Possono essere sostenute anche con l'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici necessari, previsti dall'art 315 D. lgs 297/94
 - Hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza
 - Il voto finale è espresso in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove

Alunni con disabilità

- Se non conseguono la licenza media: attestato di credito formativo
- Titolo per l'iscrizione alle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi (validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione)
- Sostengono le prove dell'esame di Stato del 2° ciclo secondo le modalità previste dall'art 318 d. lgs. 297/94
- In presenza di un percorso didattico differenziato e del mancato conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato di 2° ciclo: attestato con indicazione del percorso realizzato

Art 10 – Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento

Art 11 – Valutazione degli alunni in ospedale

- La valutazione e la verifica degli apprendimenti per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, devono tener conto delle specifiche situazioni, anche in sede di esame conclusivo dei cicli
- Nell'attività didattica e delle prove d'esame sono adottati gli strumenti metodologico/didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei
- Nel diploma d'esame non viene fatta menzione della modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove
- Ai fini della valutazione periodica e finale, per gli alunni che frequentano corsi di istruzione presso ospedali o luoghi di cura, per periodi tempo rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso realizzato
- Se frequenza presso l'ospedale ha durata prevalente rispetto a quella della classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti effettuano lo scrutinio, previa intesa con la scuola di riferimento
- Analogamente si procede nel caso che il ricovero corrisponda con lo svolgimento degli esami conclusivi e l'alunno debba sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse